DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1985

che autorizza il Regno Unito ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di segale che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(85/497/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [1], modificata da ultimo dalla direttiva 81/561/CEE [2], in particolare l'articolo 17,

vista la richiesta presentata dal Regno Unito,

considerando che nel Regno Unito la produzione di sementi di segale, di varietà destinate essenzialmente alla produzione di foraggi, che soddisfano ai requisiti della suddetta direttiva è stata deficitaria nel 1985 e non permette pertanto di sopperire all'approvvigionamento di detto paese ;

considerando che alcuni altri stati membri sono in grado di fornire sementi di segale in possesso dei requisiti della suddetta direttiva ;

considerando che, per stabilire se le difficoltà temporanee di approvvigionamento nel Regno Unito possono essere sormontate all'interno della Comunità, dovrebbero essere prese in considerazione soltanto le sementi di varietà comparabili a quelle richieste nel Regno Unito ;

considerando che, data l'urgenza, non è possibile stabilire con esattezza la comparabilità tra le varietà disponibili negli altri stati membri e quelle richieste nel Regno Unito ;

considerando che occorre pertanto autorizzare il Regno Unito ad ammettere fino al 31 ottobre 1985, unicamente per quanto concerne una parte del quantitativo richiesto, la commercializzazione di sementi appartenenti a categorie di « sementi certificate » soggette a requisiti meno rigorosi della specie e delle varietà summenzionate ;

considerando che il comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazioni agricoli, orticoli e forestali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato ad ammettere fino al 31 ottobre 1985 la commercializzazione, nel proprio territorio, di un massimo di 250 t di sementi di segale (Secale cereale L.) di varietà destinate essenzialmente alla produzione di foraggi, appartenenti alla categoria di « sementi certificate » che non possiedono i requisiti di cui all'allegato II della direttiva 66/402/CEE per quanto concerne il potere germinativo minimo, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni :

a) il potere germinativo sia pari almeno al 75 % delle sementi pure ;

b) l'etichetta ufficiale rechi le indicazioni seguenti :

— « potere germinativo minimo : 75 % »,

— « destinate esclusivamente al Regno Unito ».

Articolo 2

Il Regno Unito comunica alla Commissione, anteriormente al 1° gennaio 1986, i quantitativi di sementi commercializzati nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri stati membri.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
[2] GU n. L 203 del 23. 7. 1981, pag. 52.